a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.U.0014104.22-12-2017

ANSF *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
– **Amministratore Delegato**
– **Sicurezza di Rete**
– **Direzione Tecnica**
– **Direzione Produzione**
Piazza della Croce Rossa,1
00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
Elenco allegato
Loro Sedi

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016
(elenco allegato)
Loro Sedi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
– **Direzioni Generali territoriali**
Loro Sedi

p.c. – **Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie**

p.c. – **Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale**
Via Caraci, 36
00157 Roma

p.c. – **Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime**
Via dell'Arte, 16
00144 Roma

p.c. **ASSTRA – Associazione Trasporti**
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 Roma

OGGETTO: **Livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative del rischio (articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128).**

Allegati: 1 (Requisiti di sicurezza prioritari per le tratte ferroviarie ad uso turistico e relative misure compensative o mitigative del rischio).

Le tratte ferroviarie ad uso turistico sono quelle che saranno individuate e classificate come tali, tra le tratte dismesse o sospese, nei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128, e nelle successive eventuali revisioni e integrazioni dei decreti stessi.

I soggetti proprietari o concessionari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge 9 agosto 2017, n° 128, sono responsabili del mantenimento in esercizio nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle tratte di cui sopra e ne sono pertanto i Gestori dell'infrastruttura.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge 9 agosto 2017, n° 128, il servizio di trasporto su tali tratte può essere effettuato esclusivamente da Imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo15 luglio 2015, n° 112.

In attuazione dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge 9 agosto 2017, n° 128, e visto il primo comma dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753 ("*Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla*

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2989701 - 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

pratica, atte ad evitare sinistri."), sulle tratte ferroviarie ad uso turistico devono essere garantiti gli stessi livelli di sicurezza delle linee in servizio commerciale, tenuto conto dell'intensità del traffico che vi si effettua e dei limiti di velocità imposti su di esse, nonché della tipologia di servizio svolto e dei veicoli utilizzati.

A tal fine ogni Gestore dell'infrastruttura deve verificare la conformità di ciascuna tratta ferroviaria ad uso turistico di propria competenza alle norme e agli standard in vigore sulle linee in esercizio di caratteristiche tecnico-costruttive assimilabili.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, ogni Gestore dell'infrastruttura dovrà verificare prioritariamente la conformità di ciascuna tratta ferroviaria ad uso turistico ai requisiti riportati nella colonna di sinistra della tabella di cui all'Allegato alla presente nota.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra ciascun Gestore dell'infrastruttura, tramite le istruzioni tecniche ed operative di cui al citato articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128, potrà adottare le possibili misure compensative o mitigative del rischio riportate nella colonna di destra della tabella di cui all'Allegato alla presente nota a fianco di ciascun requisito o in alternativa dovrà adottare altre misure almeno altrettanto efficaci.

Ciascun Gestore dell'infrastruttura dovrà inoltre adottare, sempre tramite le istruzioni tecniche ed operative di cui al citato articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128, gli eventuali ulteriori adeguamenti e misure immediate che risultassero necessari sulla base delle analisi e verifiche che avrà svolto sotto la propria responsabilità.

Si fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c bis del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162, le tratte ferroviarie ad uso turistico non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162 medesimo e pertanto su tali tratte questa Agenzia ha esclusivamente i compiti e le responsabilità esplicitamente indicati nella legge 9 agosto 2017, n° 128.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701 - 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

ALLEGATO

Requisiti di sicurezza prioritari per le tratte ferroviarie ad uso turistico e relative possibili misure compensative o mitigative del rischio

Requisiti di sicurezza prioritari	Misure compensative o mitigative del rischio
1. Tipologia di movimenti I convogli ferroviari si possono muovere esclusivamente come: – treni, per spostarsi da un impianto all'altro o da un fascio all'altro del medesimo impianto; – manovre, per spostarsi da un binario all'altro dello stesso fascio.	Provvedimento da attuare immediatamente.
2. Circolazione contemporanea di più convogli su una stessa tratta La circolazione contemporanea di più convogli su una stessa tratta è ammessa solo se: – la disposizione a via libera di un segnale è subordinata d'impianto alla verifica automatica della corretta disposizione degli enti (scambio, passaggio a livello, ...) presenti in tratta e, viceversa, non sia possibile rimuovere gli enti da tale posizione se non dopo aver disposto il segnale a via impedita (collegamento di sicurezza); – i convogli percorrano itinerari indipendenti per disposizione d'impianto o la cui indipendenza sia garantita dalla disposizione a via libera dei segnali; – la verifica della libertà della tratta e il distanziamento dei treni sono effettuati tramite sistemi di blocco automatico nel verso di circolazione del treno; – la protezione della marcia dei treni è effettuata tramite sistemi automatici SIL 4 con sottosistemi di bordo coerenti con i sottosistemi di terra installati sulla tratta da percorrere.	In mancanza di una o più delle condizioni a lato riportate, ogni tratta ferroviaria ad uso turistico inclusa nei D.M. di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 9 agosto 2017, n° 128, potrà essere percorsa da un solo treno alla volta, a velocità non superiore a 30 km/h, con gli enti presenti in tratta bloccati e controllati in posizione normale prima della partenza del treno e fino a quando il treno non li abbai percorsi.
3. Circolazione dei treni in senso opposto a quello per cui il binario è attrezzato La circolazione dei treni in senso opposto rispetto a quello per cui il binario è attrezzato non è ammessa se non in caso di interruzione accidentale del binario attrezzato per il transito nel senso di marcia del treno, al solo fine di consentire ai treni già in circolazione di superare il tratto interessato dall'anormalità, garantendo ovviamente le necessarie condizioni di sicurezza.	Provvedimento da attuare immediatamente.
4. Passaggi a livello I passaggi a livello devono essere muniti di dispositivi automatici che, al passaggio del treno, inibiscano il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.).	I PL sprovvisti dei dispositivi automatici di cui alla colonna a lato devono essere presenziati a terra da personale opportunamente istruito che provveda a

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

Requisiti di sicurezza prioritari	Misure compensative o mitigative del rischio
	chiudere il PL lato strada ed impegnati dai treni solo dopo che il macchinista si sia arrestato prima del ciglio della strada e abbia verificato l'avvenuta chiusura manuale dell'attraversamento.
5. Passaggi a livello in consegna agli utenti I passaggi a livello in consegna agli utenti devono essere attrezzati con dispositivi tecnologici di apertura a richiesta che garantiscano l'assenza di circolazione ferroviaria durante l'attraversamento dei PL medesimi da parte degli utenti.	– Ridurre la velocità massima delle tratte ove sono presenti tali PL in relazione ad esempio alle specifiche situazioni di visibilità e di tempi di attraversamento; – Imporre comunque una velocità massima non superiore a 50 km/h; – adottare il regime di apertura a richiesta di tutti i PL in consegna agli utenti tramite comunicazioni registrate tra il regolatore della circolazione e l'utente del passaggio a livello.
6. Dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta Ciascuna cabina di guida deve essere munita di dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta e la condotta dei treni deve avvenire con tale dispositivo attivo	Se non viene controllata la vigilanza dell'agente di condotta il treno potrà proseguire, purché sia presente in cabina di guida un altro agente con l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta ed intervenire arrestando ed immobilizzando il treno nel caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta.
7. Gallerie Ciascun Gestore dell'infrastruttura e ciascuna Impresa ferroviaria, ove necessario cooperando tra loro, devono verificare la compatibilità delle gallerie presenti sulla linea in relazione ai servizi ed ai veicoli utilizzati, predisponendo idonee procedure di emergenza in maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso.	Provvedimento da attuare immediatamente.
8. Collegamento terra-treno Sulle linee da percorrere deve essere presente la copertura radio GSM-R o GSM pubblico che assicuri accordi di roaming e le cabine di guida dei treni devono essere provviste di apparati fissi che consentano la connessione alla rete tramite antenna esterna.	Ciascun agente presente in cabina di guida e ciascun agente di accompagnamento del treno devono essere provvisti di un proprio telefono mobile GSM-R. Le procedure di comunicazione terra - treno per la gestione dei degradi e delle situazioni di emergenza dovranno tener conto della eventuale presenza di zone nelle quali il segnale GSM-R o GSM non sia presente o non sia sufficientemente alto.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia

Tel.+39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484